

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 (nn. 012480, 000841 e 001059 — causa T-99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 — causa T-308/99), le quali dichiaravano inammissibili, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla misura 1.7 del programma operativo «Campania»

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con motivo in rilievo)

(Causa T-347/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una bottiglia con motivo in rilievo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di dichiarazione sull'estensione della protezione — Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Violazione dei diritti della difesa — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»]

(2013/C 156/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentanti: O. Rauscher e C. Onken, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1516/2009-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia con un motivo in rilievo come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) L' Adelholzener Alpenquellen GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL)

(Causa T-383/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CONTINENTAL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 156/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Vollmer, successivamente U. Rühl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 23 giugno 2010 (R 300/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo CONTINENTAL come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Continental Bulldog Club Deutschland eV è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-51/11) (¹)

[«FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione»]

(2013/C 156/69)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmiento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l'importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (88) 831, del 29 aprile 1988, per il finanziamento di un'azione di formazione (fascicolo 88 0369 P1).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.*

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-52/11) (¹)

[«FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione»]

(2013/C 156/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmiento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l'importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (89) 570, del 22 marzo 1989, per il finanziamento di un'azione di formazione (fascicolo 89 0979 P3).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.*

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Aecops/Commissione

(Causa T-53/11) (¹)

[«FSE — Azione di formazione — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Certezza del diritto — Diritti della difesa — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione»]

(2013/C 156/71)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, successivamente L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves e N. Morais Sarmiento, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l'importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (89) 570, del 22 marzo 1989, per il finanziamento di un'azione di formazione (fascicolo 89 0771 P1).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.*

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.